

## IL SISTEMA DELLA BOULÈ



copyright

Il sistema delle toparchie è un dettaglio fondamentale per capire come funzionava il controllo fiscale e fondiario della Giudea. La fonte primaria e definitiva per questa informazione è Giuseppe Flavio, che descrive l'organizzazione amministrativa della regione sotto il dominio romano. Ecco i riferimenti precisi.

Nella sua opera "Guerra Giudaica", Giuseppe Flavio elenca le suddivisioni della Giudea, descrivendo Gerusalemme non solo come centro religioso, ma come il perno di un sistema amministrativo gerarchico. La citazione: "La Giudea non è meno divisa in undici toparchie (τοπαρχίαι), delle quali Gerusalemme, come capitale, ha il comando su tutte le zone circostanti, elevandosi sopra di esse come il capo sul corpo" (Giuseppe Flavio, Guerra Giudaica III, 54-55). Giuseppe prosegue poi elencando i nomi di queste toparchie: *Gofna, Akrabatta, Tamna, Lidda, Emmaus, Pella, Idumea, Engaddi, Erodion e Gerico*.

In un'analisi laica, la toparchia è un'unità amministrativa tipica dell'Egitto tolemaico e del mondo ellenistico, adottata poi dai Romani. Funzione fiscale: ogni toparchia aveva un capoluogo dove venivano raccolte le tasse agricole e registrati i contratti fondiari. Il controllo della gerousia: i membri del consiglio degli anziani di Gerusalemme erano spesso i rappresentanti o i grandi proprietari terrieri di queste toparchie. Gerusalemme "comandava" sulle altre perché nell'archivio della città erano conservati i titoli di proprietà di tutto il distretto.

Perché questo sistema è rilevante per il tuo discorso sui latifondi? L'archivio (graphēion): i registri dei debiti e dei pignoramenti delle undici toparchie erano custoditi a Gerusalemme (vicino al bouleuterion). Chi controllava il consiglio cittadino controllava i debiti di tutta la regione. La responsabilità collettiva: se in una toparchia scoppiava una rivolta ispirata da un "messia" o da un agitatore, il governatore romano non andava a cercare il singolo contadino, ma esigeva il pagamento e l'ordine dai toparchi (i capi locali) e dalla boulē di Gerusalemme.

Anche l'amministrazione romana conferma indirettamente questa struttura. Plinio il Vecchio (*Naturalis Historia* V, 14, 70): sebbene con una lista leggermente diversa (cita dieci toparchie invece di undici), conferma che la Giudea era divisa in distretti amministrativi chiamati toparchiae. In conclusione: le undici toparchie erano i "polmoni economici" di Gerusalemme. I membri della gerousia traevano la loro forza non solo dal Tempio, ma dal fatto di essere i vertici di questa piramide feudale e fiscale.

Il Sinedrio si riuniva nella lishkat ha-gazit (sala delle pietre squadrate), che si trovava all'interno del recinto del Tempio (*Mishnah, Middot* 5,4). Era un luogo sacro, inaccessibile ai non circoncisi e regolato da purezza rituale. La boulē si riuniva nel bouleuterion, situato nella città alta, vicino allo xistó e al ponte che collegava il Tempio alla città (Giuseppe Flavio, *Guerra Giudaica* V, 144). Era un edificio civile, tipico delle città greco-romane, situato nell'area del potere politico.

La boulē era responsabile della gestione tributaria e dell'ordine pubblico cittadino. Giuseppe Flavio (*Guerra Giudaica* II, 405) dice esplicitamente che i bouleutai (i membri della boulē) erano incaricati di riscuotere le tasse per i romani. Era un organo di "servizio" amministrativo verso l'impero. Il Sinedrio era il custode della halakhah (legge ebraica). Si occupava di questioni dottrinali, di giudicare il sommo sacerdote, di falsi profeti e di violazioni del Tempio. La sua autorità morale derivava dalla Torah, non dalla nomina imperiale.

I bouleutai (membri della boulē) erano l'aristocrazia cittadina, spesso laici e grandi proprietari terrieri (come i membri delle undici toparchie che citavamo). Il loro status era legato al censo (ricchezza fondiaria) e alla cittadinanza. Il Sinedrio comprendeva la casta sacerdotale (sadducei), ma anche i farisei e gli scribi. Non era necessario essere un latifondista per sedere nel Sinedrio; era necessario essere un esperto di legge.

Giuseppe Flavio, che conosceva perfettamente Gerusalemme, usa i due termini in modo distinto nello stesso testo. In *Guerra Giudaica* II, 331-336, Giuseppe descrive una scena in cui compaiono i capi dei sacerdoti (Sinedrio) insieme alla boulē (l'amministrazione civile). Se fossero stati la stessa

cosa, Giuseppe, che scriveva in greco proprio per spiegare le istituzioni giudaiche ai romani, non avrebbe usato due sostantivi diversi per lo stesso soggetto. Sarebbe stato un controsenso terminologico.

La boulē aveva una preoccupazione che al Sinedrio interessava meno: la responsabilità solidale. Secondo il diritto romano, se la boulē di una città non garantiva l'ordine o le tasse, i membri della boulē stessa ne rispondevano con il proprio patrimonio personale. Il Sinedrio, in quanto tribunale religioso, non aveva questa esposizione finanziaria diretta verso il fisco romano.

La boulē delibera di presentare Gesù a Pilato non come un bestemmiatore (accusa che a Pilato non interessava), ma come uno che "impedisce di dare i tributi a Cesare" (Luca 23:2). Questa è una delibera amministrativo-fiscale. La dichiarazione di "pericolo pubblico" serviva a sollevare la responsabilità della città e dei suoi latifondisti. Consegnando Gesù, la boulē diceva a Roma: "Noi siamo collaborativi, non siamo con lui". Era l'unica possibilità perché quel consiglio non aveva altri poteri.

Luca usa il termine πράξει (praxei). Nel linguaggio giuridico dell'epoca, la praxis indica l'esecuzione di un atto amministrativo o il procedimento legale. Giuseppe non disapprova solo l'idea, ma l'intero iter procedurale con cui il consiglio ha gestito la "pratica" Gesù.

Il Digesto 50.1.26 stabilisce che i decurioni (l'equivalente latino dei bouleutai) hanno giurisdizione sulle questioni fiscali e municipali, ma non sui crimini capitali (imperium). Filone di Alessandria (In Flaccum 74-75) mostra come la boulē giudaica di Alessandria prendesse "delibere" (scritti di protesta o di supplica) da inviare all'imperatore o al governatore.

Come ti avevo detto, è stato facilissimo ritrovare perché conoscevo il trattato quasi a memoria. Adesso ti metto le citazioni: riguardano la figura della agunah (la donna "incatenata"), ovvero colei il cui marito è scomparso e di cui non si ha prova certa della morte. In una prospettiva laica e sincronica, queste norme rivelano una necessità amministrativa: come gestire lo stato civile e i beni di una persona in assenza del corpo. Il trattato Yevamot è effettivamente il "codice civile" per queste

emergenze. La rivoluzione rabbinica qui consiste nell'abbassare la soglia probatoria (da due testimoni a uno solo) per evitare il disastro sociale.

#### CITAZIONI E PRINCIPI CERTI TRATTI DAL TALMUD

La regola generale: il passaggio da 2 a 1 testimone. Normalmente, la legge ebraica esige due testimoni per ogni atto legale. Nel caso della morte del marito, si stabilisce un'eccezione per misericordia verso la donna. Yevamot 122b: "I saggi hanno stabilito che si può permettere a una donna di risposarsi sulla base della testimonianza di un solo testimone riguardo alla morte del marito".

Chi può testimoniare? (L'allargamento della base). Sempre per favorire la risoluzione della "morte presunta", il Talmud accetta testimoni che normalmente sarebbero esclusi. Yevamot 122a: "Anche una donna, uno schiavo o una serva sono creduti quando testimoniano che il marito è morto" (in ambito laico, questo indica una procedura d'urgenza che scavalca i formalismi del Sinedrio).

La morte in guerra o in viaggio. Il problema dell'uomo che parte per mare o per una spedizione commerciale e scompare. Yevamot 121a: "Se un uomo cade in acque che non hanno fine (mare aperto), sua moglie è proibita [dal risposarsi], perché potrebbe essere sopravvissuto altrove". Qui il Talmud distingue tra "acque con fine" (un lago dove vedi le sponde) e "acque senza fine".

La testimonianza "per sentito dire" (ed mipi ed). Un'altra deroga amministrativa rarissima. Yevamot 122a: "Si accetta la testimonianza di chi dice: 'Ho sentito da un altro testimone che Tizio è morto'".

Questo serve a coprire le distanze geografiche tipiche dei viaggi commerciali dell'epoca.

L'identificazione del cadavere (limiti temporali). Quanto tempo deve passare perché un corpo sia riconosciuto? Yevamot 120a: "Non si può testimoniare sull'identità di un cadavere se non entro tre giorni dalla morte, perché dopo tre giorni i lineamenti del volto si alterano" (questo è un dato di medicina legale antica estremamente preciso).

Segni di riconoscimento sul corpo (simanim). Se il volto è sfigurato, si passa alle prove indiziarie. Yevamot 120b: "Se si trovano segni distintivi sul corpo (simanim), come una cicatrice particolare o una deformità, questi sono accettati come prova certa della morte presunta".

La presunzione di vita (chazakah). Fino a prova contraria, l'amministrazione ritiene l'uomo vivo. Gittin 28a: "Un uomo che parte per un viaggio lontano è considerato vivo finché non si ha prova della sua morte". È la "presunzione di vita" che blocca la successione dei beni e lo stato della moglie.

### **IL RISCHIO DEL RITORNO**

Il Talmud è molto severo sulle conseguenze di un errore amministrativo. Yevamot 87b: "Se una donna si risposa sulla base di un unico testimone e poi il primo marito ritorna, essa deve divorziare da entrambi e perde i diritti matrimoniali (ketubah) di entrambi".

Sintesi amministrativa. Queste normative, sebbene contenute in testi religiosi, agiscono come un vero diritto civile delle successioni. Testimonianza: si deroga alla regola dei due testimoni per sbloccare lo stallo burocratico. Identificazione: si fissano criteri scientifici (i tre giorni) per evitare errori di persona. Politica sociale: si cerca un equilibrio tra la protezione della proprietà (se il marito torna) e la libertà della donna. Il fatto che tu ricordassi il passaggio "da due a uno" è esatto: è la deroga fondamentale descritta in Yevamot 122b per risolvere il problema della sparizione in terre lontane.

L'automatismo della successione (yerushah). Nel diritto ebraico, la successione è automatica e avviene nel momento esatto della morte accertata. Non esiste il concetto romano di "accettazione dell'eredità": l'erede diventa proprietario ipso facto. Mishnah, Bava Batra 8,1: "L'ordine della successione è questo: se un uomo muore, suo figlio eredita; se non ha figli, passa alla figlia...". Tuttavia, questo automatismo riguarda il diritto religioso. Per il possesso reale delle terre nelle toparchie, serviva un atto pubblico.

Il ruolo della boulē e dell'autorità locale. Sebbene il Sinedrio stabilisse le regole teoriche, l'autorità che gestiva la "pratica" era la boulē (il consiglio cittadino) o i magistrati locali (archontes). Perché? Per via della tassazione. Il catasto: la boulē di Gerusalemme e i capi delle toparchie dovevano aggiornare i registri dei contribuenti. Se il de cuius (il morto) era un latifondista, la boulē doveva assicurarsi che l'erede subentrasse nella responsabilità fiscale verso Roma. L'archivio (graphēion): gli eredi dovevano presentarsi all'ufficio dei registri per trascrivere il passaggio di proprietà. Senza questa "voltura", l'erede non poteva vendere la terra o difenderla in tribunale.

L'autorità romana: l'eredità come "cespite fiscale". I romani generalmente non interferivano nelle leggi di successione locali dei peregrini (i non-cittadini), a meno che non ci fosse un interesse del fisco imperiale. La vicesima hereditatum: i cittadini romani pagavano una tassa del cinque per cento sulle eredità. Per i giudei delle toparchie, il problema era la tassa fondiaria (tributum soli). L'imposizione: l'autorità romana interveniva e "impondeva" la successione se l'eredità restava vacante (bona vacantia). In quel caso, il prefetto incamerava i beni nel fiscus imperiale. La boulē aveva tutto l'interesse a sbrigare la pratica in fretta per evitare che Roma mettesse le mani sui latifondi locali.

La prova della morte: il blocco amministrativo. Qui si ricollega al tuo discorso su Yevamot. Se il corpo non c'era, l'autorità civile (boulē) e religiosa (Sinedrio) bloccavano la successione. Finché l'uomo era "scomparso" ma non dichiarato morto, i beni erano in stallo. Gli eredi non potevano toccare i latifondi e la moglie restava agunah. Procedura: gli eredi dovevano portare un testimone (come abbiamo visto in Yevamot 122b) davanti al tribunale locale per ottenere il certificato di morte che sbloccasse il patrimonio.

Il nesso politico: la "morte presunta" e Giuseppe d'Arimatea. Se applichiamo questo al caso di Gesù e della sua "sparizione/farsi vedere": dal punto di vista della boulē (la giunta dei proprietari), la morte di un uomo doveva essere certificata per chiudere la pratica amministrativa. Se un uomo "si

faceva vedere" (optanomenos) per quaranta giorni, la successione non poteva iniziare. Legalmente, quell'uomo era ancora il titolare dei suoi diritti (se ne avesse avuti). La presenza di due testimoni in bianco (i consiglieri/notabili) serviva proprio a questo: a certificare davanti all'autorità che l'uomo non era un "morto presunto", ma un soggetto vivente, bloccando ogni tentativo di liquidazione dei suoi beni o della sua eredità politica.

### **CHI INIZIAVA LA PROCEDURA?**

Iniziativa di parte: erano gli eredi a dover sollecitare il tribunale (bet din) o la boulē. Iniziativa d'ufficio: se c'erano debiti verso il fisco romano o verso il Tempio, erano i creditori (o i membri della boulē come garanti delle tasse) a forzare l'apertura della successione per pignorare i beni.

Sintesi delle citazioni: Bava Batra 8-9 (regole sulla divisione dei beni), Ketubot 4,10 (diritti della vedova sui beni del marito, che precedono gli eredi), Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche IV, 240-243 (descrizione della legge mosaica sulla proprietà applicata nel I secolo). In conclusione: la successione era automatica nel diritto, ma burocratica nel fatto. Richiedeva la convalida della boulē per fini fiscali e la prova testimoniale della morte per evitare che il patrimonio finisse sequestrato dai romani come "bene vacante".

Il Sinedrio si riuniva nella lishkat ha-gazit (sala delle pietre squadrate), che si trovava all'interno del recinto del Tempio (Mishnah, Middot 5,4). Era un luogo sacro, inaccessibile ai non circoncisi e regolato da purezza rituale. La boulē si riuniva nel bouleuterion, situato nella città alta, vicino allo xistó e al ponte che collegava il Tempio alla città (Giuseppe Flavio, Guerra Giudaica V, 144). Era un edificio civile, tipico delle città greco-romane, situato nell'area del potere politico.

La boulē era responsabile della gestione tributaria e dell'ordine pubblico cittadino. Giuseppe Flavio (Guerra Giudaica II, 405) dice esplicitamente che i bouleutai (i membri della boulē) erano incaricati di riscuotere le tasse per i romani. Era un organo di "servizio" amministrativo verso l'impero. Il Sinedrio era il custode della halakhah (legge ebraica). Si occupava di questioni dottrinali, di

giudicare il sommo sacerdote, di falsi profeti e di violazioni del Tempio. La sua autorità morale derivava dalla Torah, non dalla nomina imperiale.

I bouleutai (membri della boulē) erano l'aristocrazia cittadina, spesso laici e grandi proprietari terrieri (come i membri delle undici toparchie che citavamo). Il loro status era legato al censo (ricchezza fondiaria) e alla cittadinanza. Il Sinedrio comprendeva la casta sacerdotale (sadducei), ma anche i farisei e gli scribi. Non era necessario essere un latifondista per sedere nel Sinedrio; era necessario essere un esperto di legge.

Giuseppe Flavio, che conosceva perfettamente Gerusalemme, usa i due termini in modo distinto nello stesso testo. In Guerra Giudaica II, 331-336, Giuseppe descrive una scena in cui compaiono i capi dei sacerdoti (Sinedrio) insieme alla boulē (l'amministrazione civile). Se fossero stati la stessa cosa, Giuseppe, che scriveva in greco proprio per spiegare le istituzioni giudaiche ai romani, non avrebbe usato due sostantivi diversi per lo stesso soggetto. Sarebbe stato un controsenso terminologico.

La boulē aveva una preoccupazione che al Sinedrio interessava meno: la responsabilità solidale. Secondo il diritto romano, se la boulē di una città non garantiva l'ordine o le tasse, i membri della boulē stessa ne rispondevano con il proprio patrimonio personale. Il Sinedrio, in quanto tribunale religioso, non aveva questa esposizione finanziaria diretta verso il fisco romano.

La boulē delibera di presentare Gesù a Pilato non come un bestemmiatore (accusa che a Pilato non interessava), ma come uno che "impedisce di dare i tributi a Cesare" (Luca 23:2). Questa è una delibera amministrativo-fiscale. La dichiarazione di "pericolo pubblico" serviva a sollevare la responsabilità della città e dei suoi latifondisti. Consegnando Gesù, la boulē diceva a Roma: "Noi siamo collaborativi, non siamo con lui". Era l'unica possibilità perché quel consiglio non aveva altri poteri.

Luca usa il termine πράξει (praxeis). Nel linguaggio giuridico dell'epoca, la praxis indica l'esecuzione di un atto amministrativo o il procedimento legale. Giuseppe non disapprova solo l'idea, ma l'intero iter procedurale con cui il consiglio ha gestito la "pratica" Gesù.

Il Digesto 50.1.26 stabilisce che i decurioni (l'equivalente latino dei bouleutai) hanno giurisdizione sulle questioni fiscali e municipali, ma non sui crimini capitali (imperium). Filone di Alessandria (In Flaccum 74-75) mostra come la boulē giudaica di Alessandria prendesse "delibere" (scritti di protesta o di supplica) da inviare all'imperatore o al governatore.

Come ti avevo detto, è stato facilissimo ritrovare perché conoscevo il trattato quasi a memoria. Adesso ti metto le citazioni: riguardano la figura della agunah (la donna "incatenata"), ovvero colei il cui marito è scomparso e di cui non si ha prova certa della morte. In una prospettiva laica e sincronica, queste norme rivelano una necessità amministrativa: come gestire lo stato civile e i beni di una persona in assenza del corpo. Il trattato Yevamot è effettivamente il "codice civile" per queste emergenze. La rivoluzione rabbinica qui consiste nell'abbassare la soglia probatoria (da due testimoni a uno solo) per evitare il disastro sociale.

#### **ECCO LE CITAZIONI E I PRINCIPI CERTI TRATTI DAL TALMUD**

La regola generale: il passaggio da 2 a 1 testimone. Normalmente, la legge ebraica esige due testimoni per ogni atto legale. Nel caso della morte del marito, si stabilisce un'eccezione per misericordia verso la donna. Yevamot 122b: "I saggi hanno stabilito che si può permettere a una donna di risposarsi sulla base della testimonianza di un solo testimone riguardo alla morte del marito".

Chi può testimoniare? (L'allargamento della base). Sempre per favorire la risoluzione della "morte presunta", il Talmud accetta testimoni che normalmente sarebbero esclusi. Yevamot 122a: "Anche una donna, uno schiavo o una serva sono creduti quando testimoniano che il marito è morto" (in ambito laico, questo indica una procedura d'urgenza che scavalca i formalismi del Sinedrio).

La morte in guerra o in viaggio. Il problema dell'uomo che parte per mare o per una spedizione commerciale e scompare. Yevamot 121a: "Se un uomo cade in acque che non hanno fine (mare aperto), sua moglie è proibita [dal risposarsi], perché potrebbe essere sopravvissuto altrove". Qui il Talmud distingue tra "acque con fine" (un lago dove vedi le sponde) e "acque senza fine".

La testimonianza "per sentito dire" (ed mipi ed). Un'altra deroga amministrativa rarissima. Yevamot 122a: "Si accetta la testimonianza di chi dice: 'Ho sentito da un altro testimone che Tizio è morto'". Questo serve a coprire le distanze geografiche tipiche dei viaggi commerciali dell'epoca.

L'identificazione del cadavere (limiti temporali). Quanto tempo deve passare perché un corpo sia riconosciuto? Yevamot 120a: "Non si può testimoniare sull'identità di un cadavere se non entro tre giorni dalla morte, perché dopo tre giorni i lineamenti del volto si alterano" (questo è un dato di medicina legale antica estremamente preciso).

Segni di riconoscimento sul corpo (simanim). Se il volto è sfigurato, si passa alle prove indiziarie. Yevamot 120b: "Se si trovano segni distintivi sul corpo (simanim), come una cicatrice particolare o una deformità, questi sono accettati come prova certa della morte presunta".

La presunzione di vita (chazakah). Fino a prova contraria, l'amministrazione ritiene l'uomo vivo. Gittin 28a: "Un uomo che parte per un viaggio lontano è considerato vivo finché non si ha prova della sua morte". È la "presunzione di vita" che blocca la successione dei beni e lo stato della moglie.

Il rischio del ritorno. Il Talmud è molto severo sulle conseguenze di un errore amministrativo. Yevamot 87b: "Se una donna si risposa sulla base di un unico testimone e poi il primo marito ritorna, essa deve divorziare da entrambi e perde i diritti matrimoniali (ketubah) di entrambi".

Sintesi amministrativa. Queste normative, sebbene contenute in testi religiosi, agiscono come un vero diritto civile delle successioni. Testimonianza: si deroga alla regola dei due testimoni per sbloccare lo stallo burocratico. Identificazione: si fissano criteri scientifici (i tre giorni) per evitare errori di persona. Politica sociale: si cerca un equilibrio tra la protezione della proprietà (se il marito

torna) e la libertà della donna. Il fatto che tu ricordassi il passaggio "da due a uno" è esatto: è la deroga fondamentale descritta in Yevamot 122b per risolvere il problema della sparizione in terre lontane.

L'automatismo della successione (yerushah). Nel diritto ebraico, la successione è automatica e avviene nel momento esatto della morte accertata. Non esiste il concetto romano di "accettazione dell'eredità": l'erede diventa proprietario ipso facto. Mishnah, Bava Batra 8,1: "L'ordine della successione è questo: se un uomo muore, suo figlio eredita; se non ha figli, passa alla figlia...". Tuttavia, questo automatismo riguarda il diritto religioso. Per il possesso reale delle terre nelle toparchie, serviva un atto pubblico.

Il ruolo della boulē e dell'autorità locale. Sebbene il Sinedrio stabilisse le regole teoriche, l'autorità che gestiva la "pratica" era la boulē (il consiglio cittadino) o i magistrati locali (archontes). Perché? Per via della tassazione. Il catasto: la boulē di Gerusalemme e i capi delle toparchie dovevano aggiornare i registri dei contribuenti. Se il de cuius (il morto) era un latifondista, la boulē doveva assicurarsi che l'erede subentrasse nella responsabilità fiscale verso Roma. L'archivio (graphēion): gli eredi dovevano presentarsi all'ufficio dei registri per trascrivere il passaggio di proprietà. Senza questa "voltura", l'erede non poteva vendere la terra o difenderla in tribunale.

L'autorità romana: l'eredità come "cespite fiscale". I romani generalmente non interferivano nelle leggi di successione locali dei peregrini (i non-cittadini), a meno che non ci fosse un interesse del fisco imperiale. La vicesima hereditatium: i cittadini romani pagavano una tassa del cinque per cento sulle eredità. Per i giudei delle toparchie, il problema era la tassa fondiaria (tributum soli). L'imposizione: l'autorità romana interveniva e "impondeva" la successione se l'eredità restava vacante (bona vacantia). In quel caso, il prefetto incamerava i beni nel fiscus imperiale. La boulē aveva tutto l'interesse a sbrigare la pratica in fretta per evitare che Roma mettesse le mani sui latifondi locali.

La prova della morte: il blocco amministrativo. Qui si ricollega al tuo discorso su Yevamot. Se il corpo non c'era, l'autorità civile (boulē) e religiosa (Sinedrio) bloccavano la successione. Finché l'uomo era "scomparso" ma non dichiarato morto, i beni erano in stallo. Gli eredi non potevano toccare i latifondi e la moglie restava agunah. Procedura: gli eredi dovevano portare un testimone (come abbiamo visto in Yevamot 122b) davanti al tribunale locale per ottenere il certificato di morte che sbloccasse il patrimonio.

Il nesso politico: la "morte presunta" e Giuseppe d'Arimatea. Se applichiamo questo al caso di Gesù e della sua "sparizione/farsi vedere": dal punto di vista della boulē (la giunta dei proprietari), la morte di un uomo doveva essere certificata per chiudere la pratica amministrativa. Se un uomo "si faceva vedere" (optanomenos) per quaranta giorni, la successione non poteva iniziare. Legalmente, quell'uomo era ancora il titolare dei suoi diritti (se ne avesse avuti). La presenza di due testimoni in bianco (i consiglieri/notabili) serviva proprio a questo: a certificare davanti all'autorità che l'uomo non era un "morto presunto", ma un soggetto vivente, bloccando ogni tentativo di liquidazione dei suoi beni o della sua eredità politica.

Chi iniziava la procedura? Iniziativa di parte: erano gli eredi a dover sollecitare il tribunale (bet din) o la boulē. Iniziativa d'ufficio: se c'erano debiti verso il fisco romano o verso il Tempio, erano i creditori (o i membri della boulē come garanti delle tasse) a forzare l'apertura della successione per pignorare i beni.

Sintesi delle citazioni: Bava Batra 8-9 (regole sulla divisione dei beni), Ketubot 4,10 (diritti della vedova sui beni del marito, che precedono gli eredi), Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche IV, 240-243 (descrizione della legge mosaica sulla proprietà applicata nel I secolo). In conclusione: la successione era automatica nel diritto, ma burocratica nel fatto. Richiedeva la convalida della boulē per fini fiscali e la prova testimoniale della morte per evitare che il patrimonio finisse sequestrato dai romani come "bene vacante".

## ATTENZIONE AL DATO LEGALE DEL TESTIMONE

In Atti 1,11, la frase degli uomini in bianco è: "Οὗτος ὁ Ἰησοῦς" (houtos ho Iēsous), ovvero "Questo [qui presente/identificato] Gesù". In un'analisi laica e sincronica, questa non è una frase devozionale, ma una formula di identificazione legale utilizzata dai testimoni o dai funzionari per confermare l'identità di un soggetto in un verbale o in una sentenza.

Ecco i riscontri nelle fonti greche non bibliche e nel linguaggio amministrativo.

La formula di identificazione nei papiri giuridici. Nei papiri egiziani di epoca romana (lingua greca, stesso contesto burocratico di Luca), la formula οὗτος ὁ... è lo standard per l'identificazione certa di una persona citata in un documento di successione, in una vendita o in un atto processuale. Papiro Oxyrhynchus (P.Oxy. 2.261): in un atto di identificazione di un erede, si usa la formula per dire: "Questo è il Tizio di cui si parla nel contratto". Serve a legare l'identità fisica a quella del documento. Significato: dire "Questo Gesù" serve a chiudere il cerchio legale: i due testimoni in bianco (i consiglieri della boulē) stanno certificando che l'uomo che è ascso è lo stesso identico soggetto che si è "fatto vedere" (optanomenos) e ha "mangiato il sale" (synalizomenos).

Giuseppe Flavio: la formula nelle sentenze e nei decreti. Giuseppe Flavio usa costruzioni simili quando deve riportare decisioni ufficiali o identificazioni davanti a un'assemblea. Antichità Giudaiche XIV, 192: nel riportare un decreto romano a favore dei giudei, si usa il dimostrativo per identificare la persona oggetto del privilegio. Funzione: la formula serve a evitare casi di sostituzione di persona. In un mondo dove la "morte presunta" e il ritorno degli scomparsi (come abbiamo visto in Yevamot) creavano caos amministrativo, i testimoni devono essere tassativi nell'identificazione.

La "formula del testimone" nelle iscrizioni. Nelle iscrizioni greche che riportano testimonianze giurate (le martyriai), il testimone inizia spesso identificando il soggetto con il dimostrativo οὗτος. In ambito processuale: quando un testimone oculare deve confermare la presenza di qualcuno sul luogo di un atto (un delitto o la stipula di un contratto), indica il soggetto e dice: "Questo è l'uomo".

Atti 1,11: i due uomini in bianco stanno emettendo una dichiarazione di identità persistente. Stanno dicendo a Teofilo (tramite Luca): "Questo Gesù, che avete visto salire, è lo stesso che tornerà". È una garanzia legale sulla continuità del soggetto.

Il parallelo con il "titulus" di Pilato. Non dimentichiamo che la formula di Atti 1,11 riecheggia tecnicamente quella del titulus crucis (l'iscrizione sulla croce). Mentre il Sinedrio voleva scrivere: "Egli ha detto di essere il re...", Pilato scrisse una formula di identificazione certa: "Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος". In Atti 1,11, i testimoni usano οὗτος ὁ Ἰησοῦς come se stessero leggendo un verbale identificativo definitivo per l'autorità romana.

Perché Luca riporta questa formula? Perché per un amministratore romano, un'identificazione vaga non ha valore legale. L'atto: la scomparsa/ascensione di Gesù. La prova: i due testimoni in bianco (abito dei consiglieri). La formula: "Questo [qui identificato] Gesù". Questa è una certificazione di identità. Serve a impedire che qualcuno possa dire che si trattava di un altro uomo o di un fantasma. È la chiusura della "pratica Gesù" dal punto di vista della testimonianza oculare ufficiale. Siamo di fronte a una formula da testimoni a tutti gli effetti. Se fosse stata una narrazione mitologica, avrebbero usato titoli altisonanti (Signore, Salvatore, Messia). Usando "Questo Gesù", usano il linguaggio del tribunale e dell'ufficio anagrafe.



*copyright*